

CORSO TEORICO PRATICO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

**I documenti della programmazione contabile dell'Ente Locale:
nozioni per una corretta lettura e gestione.**

Pietro Lo Bosco

Ragioniere Capo del Comune di Padova e Vice Presidente Anutel

Nazario Festeggiato

*Dirigente del Settore Programmazione Economica del Comune di Grosseto e
Componente Giunta Anutel*

Il PEG - piano esecutivo di gestione (enti locali) - 1

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo che coinvolge **Giunta** (organo politico) e **(dirigenza) responsabili dei servizi** dell'ente necessario per tradurre le previsioni del bilancio e del Documento Unico di Programmazione (DUP) in azioni concrete e assegnare le responsabilità: **strumento operativo di breve e medio termine attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.**

Tale relazione è finalizzata:

- alla **definizione degli obiettivi di gestione (di I livello)**
 - alla **assegnazione delle risorse (finanziarie/umane/strumentali) necessarie al loro raggiungimento**
 - alla successiva **valutazione**
- **Definisce** il chi, il cosa, il come e il quando delle attività gestionali a cura dei responsabili dei servizi
- **Permette** la gestione da parte dei funzionari dell'Ente, nella separazione tra funzioni politiche (attribuite al Consiglio e alla Giunta) e le competenze gestionali dei funzionari responsabili dei servizi

Il PEG - piano esecutivo di gestione (enti locali) - 2

La disciplina fondamentale del PEG è contenuta nell'art. 169 del TUEL che così dispone:

comma 1:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”

Gli altri commi dell'art. 169 del Tuel indicano altre caratteristiche del PEG

comma 2:

- Nel PEG, le **entrate** sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto
- Le **spese** sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati (livello di classificazione intermedio tra la programmazione e la gestione operativa presenti sia nel PEG che nel rendiconto/raggruppano le spese in modo omogeneo/organizzati in titoli e suddivisi in capitoli e articoli= elemento cruciale per l'approvazione del bilancio e per la sua successiva gestione attraverso il raccordo con il PEG), capitoli ed eventualmente in articoli

comma 3:

- L'applicazione dei commi 1 e 2 **è facoltativa** per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis del TUEL che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo lo schema di cui all'allegato 6 del D. Lgs. 118/2011

comma 3-bis:

- Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione (DUP).
- Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

Il PEG - piano esecutivo di gestione (enti locali) - 2

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10.1, specifica che:

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.”

(Ai sensi dell'art. 108 del TUEL, è il Direttore generale che formula la proposta di PEG da sottoporre all'approvazione della Giunta)

Il PEG - piano esecutivo di gestione (enti locali) - 4

Riepilogando, le norme del TUEL e le modalità indicate nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10, Il PEG:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extra-contabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse

Il piano esecutivo di gestione PEG – Il piano integrato di attività e organizzazione PIAO

- Con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto dell'**art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80**, il Piano esecutivo di gestione (PEG) rimane obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali
- l'**art. 1, comma 4, D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81** (che individua i contenuti del PIAO), sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "Il **piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il **piano della performance** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione" (PEG)

Il piano esecutivo di gestione PEG – Il piano integrato di attività e organizzazione PIAO

- il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023**: aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modifica il paragrafo 10.2 dell'allegato A/1 al D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e prevede ora che:

1) il **PEG** assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario

2) la **struttura del PEG** contenga:

- Gli «obiettivi di gestione» che costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio
- > Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, che sono indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1 del TUEL) e nel Piano delle performance (art. 10 D. Lgs. 23 ottobre

Il piano esecutivo di gestione PEG – Il piano integrato di attività e organizzazione PIAO

- Di fatto si tolgono dal PEG gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
- Il PEG rimane un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio

Il piano esecutivo di gestione PEG – Il piano integrato di attività e organizzazione PIAO

Per contro il PIAO ha come obiettivi quelli di:

- assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa
- migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese
- procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso

PEG E PIAO sono due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori